



ASSOCIAZIONE
REGIONALE
COMUNI DEL VENETO

Via Cesarotti n.17 - 35030 ^{Selvazzano}_{Dentro} (PD)
Tel. 049 8979033 Fax 049 8979037
E-mail: anciveneto@anciveneto.org
Internet: www.anciveneto.org

Selvazzano Dentro 16 ottobre 2012

C 124

-Gentili Sindache,
-Egredi Sindaci

dei Comuni soci del Veneto

Ancì Veneto

Prot. 00003035 del 17/10/2012

loro indirizzi



1301 - problemi e temi istituzionali dei
comuni

oggetto: provvedimenti tariffari in materia di servizio idrico integrato – richiesta dati dell' Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi della delibera 347/2012/R/IDR: rinvio scadenza.

Cari Colleghi,

faccio seguito alla circolare n. 117 del 3 ottobre u.s. con protocollo Anciveneto n. 2913, per informarVi che l' A.E.E.G. Ha prorogato la scadenza per la consegna dei dati al 30 ottobre.

Vi allego deliberazione dell' 11 ottobre u.s. della stessa Agenzia con le modifiche apportate. Qualora vi fossero ulteriori informazioni in materia sarà mia cura informarVi tempestivamente.

Cordialmente

Presidente Anciveneto
Giorgio Dal Negro

/lv
all/1

DELIBERAZIONE 11 OTTOBRE 2012
412/2012/R/IDR

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE 347/2012/R/IDR - DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA RACCOLTA DATI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 ottobre 2012

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs 152/06);
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 (di seguito: decreto legge 70/11), come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10 commi 14 e 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: d.P.R. 244/01) ;
- la legge 26 marzo 2010, n. 42 (di seguito: legge 42/10);
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato” (di seguito: d.P.R. 116/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”
- la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR;

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR).
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 481/95” e sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- in particolare, sono state trasferite all’Autorità le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;
- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, è stato avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, l’Autorità ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione è propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio;
- alla consultazione, di cui al precedente punto, hanno partecipato un numero elevato di soggetti portatori di interessi diversi; e che tutte le risposte pervenute, in tempo utile, sono state analizzate dall’Autorità;
- come ampiamente condiviso dai soggetti partecipanti alla consultazione, emerge l’esigenza di adottare, con urgenza, un primo intervento tariffario transitorio e, conseguentemente, procedere alla raccolta dati finalizzata a tale adozione;
- la raccolta dati è funzionale alla definizione dei costi del servizio e, pertanto, è propedeutica e indipendente dalla metodologia tariffaria che individua, invece, lo strumento con cui tali costi dovranno essere riconosciuti;
- a tal fine, con il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, l’Autorità ha delineato un percorso temporale finalizzato alla raccolta dati, alla definizione e all’approvazione del metodo tariffario transitorio;
- le analisi, condotte sulle banche dati in possesso delle amministrazioni locali e nazionali, hanno permesso di evidenziare le esigenze informative e di raccolta dati necessarie allo svolgimento delle attività di definizione della metodologia tariffaria transitoria;

- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti, in capo ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, definizione che sarà oggetto del citato metodo tariffario transitorio;
- con la medesima deliberazione 347/2012/R/IDR, è stato anche previsto che la raccolta dei dati, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, fosse rimandata ad un successivo momento, atteso che i metodi tariffari attualmente vigenti in tali Province autonome risultano adeguati a perseguire le finalità alla base della metodologia tariffaria transitoria.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso delle consultazioni avviate con i soggetti interessati, è stata, da più parti, segnalata la necessità di prorogare il termine previsto dall'art. 2.1, della deliberazione 347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorità, alla luce di asserite difficoltà di reperimento di alcuni dei dati richiesti; e che tale richiesta risulta maggiormente motivata per le gestioni dirette degli enti locali, a causa della tenuta contabile di tali amministrazioni, non direttamente riscontrabile nei formulari proposti;
- nell'ambito dell'istruttoria, di cui ai precedenti alinea, è emerso, altresì, che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha adottato una propria metodologia tariffaria, disciplinata dalla delibera della Giunta regionale 2 dicembre 2005, n. 4149. Per tale metodologia valgono le medesime considerazioni, già declinate per l'esclusione, dall'applicazione della metodologia tariffaria transitoria, delle gestioni presenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno acconsentire ad un differimento del termine previsto dall'art. 2, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorità, fissando tale termine al 31 ottobre 2012;
- sia opportuno rinviare ad un successivo momento la raccolta dei dati dei gestori che operano, oltre che nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche nella Regione autonoma Valle d'Aosta, fermo restando l'obbligo, anche per essi, di accreditarsi, ai sensi della deliberazione GOP 35/08, all'anagrafica operatori dell'Autorità, compilando il relativo modulo di accreditamento disponibile sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modificazioni alla deliberazione 347/2012/R/IDR:
 - a) all'articolo 1, dopo la definizione **Gestore di servizio idrico integrato**, aggiungere la seguente definizione: "**Metodo tariffario CIPE** è la metodologia di determinazione delle tariffe conforme alla deliberazione CIPE 117/08";
 - b) all'articolo 2, comma 1, le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite con le parole "31 ottobre 2012";
 - c) all'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1bis Il termine di cui al precedente comma è fissato al 15 novembre 2012 per i gestori del SII le cui tariffe, attualmente applicate, sono conformi al metodo tariffario CIPE";
 - d) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole "nelle Province autonome di Trento e Bolzano" sono aggiunte le parole "nonché nella Regione autonoma Valle d'Aosta";
2. di pubblicare il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data di prima pubblicazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale;
3. ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.P.R. 244/01, il presente provvedimento è altresì comunicato alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility.

11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni